

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

33.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 AGOSTO 1974

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TURNATURI

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	355
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Senatore TORELLI: Modifiche alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande ( <i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i> ) (2220);	
MAGGIONI e MIOTTI CARLI AMALIA: Modifica alla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (731) . . . . .	355
PRESIDENTE . . . 355, 358, 359, 360, 361, 362,	363
ALFANO . . . . .	357
ARTALI, <i>Relatore</i> . . . . .	356, 358, 359 360, 361, 362, 363
DONELLI . . . . .	357, 362
LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	358, 359, 360, 361, 362, 363
MAGGIONI . . . . .	363
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	363

La seduta comincia alle 10,20.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

## Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, il deputato Artali sostituisce per tutta la discussione dei progetti di legge n. 2220 e 731 il deputato Querci.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Senatore Torelli: Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2220); Maggioni e Miotti Carli Amalia: Modifica alla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (731).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del Senatore Torelli: « Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo degli alimenti e bevande », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 maggio 1973; e dei deputati Maggioni e Miotti Carli Amalia: « Modifica alla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande » (Parere della I e della XII Commissione).

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali iniziata nella seduta del 27 febbraio.

ARTALI, *Relatore*. Ricordo che nella seduta del 27 febbraio si era aggiornata la discussione per consentire alcune consultazioni con i vari gruppi che permettessero un più rapido *iter* della legge. Do conto, quindi, di alcuni emendamenti che il relatore presenta sulla base delle intese intercorse, avvertendo anche che tuttavia su alcuni altri punti esistono ancora differenze di opinioni che verranno evidentemente esposte dai colleghi dei diversi gruppi.

Gli emendamenti che vengono presentati dal relatore e che si riferiscono al provvedimento n. 2220 e che si ha ragione di credere riscuotano un ampio consenso nella Commissione, sono i seguenti: un emendamento all'articolo 1, nel quale si tratta di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1945, numero 78, e 10 luglio 1947, n. 705, convertiti con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 748 ».

Con questo emendamento si precisano i riferimenti alle leggi da abrogare.

Nell'articolo 2 si tratta di correggere un errore di trascrizione: il testo citato nello articolo non è regio decreto 18 luglio 1931, n. 773, ma in realtà regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sempre allo stesso articolo, propone di aggiungere il seguente ulteriore comma all'ultimo comma:

« Le predette disposizioni non si applicano altresì ai pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali ».

All'articolo 5 propongo di aggiungere un ulteriore comma:

« Gli esercizi pubblici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 possono osservare lo orario di apertura per tutte le 24 ore di ciascun giorno ».

Questi emendamenti si riferiscono anche al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali che aveva appunto raccomandato di completare, per quanto riguarda lo articolo 1, il riferimento alle leggi da abro-

gare; di procedere, nell'articolo 2, alla correzione del riferimento del regio decreto 18 luglio con quello 18 giugno e infine di coordinare gli articoli 2, 4 e 5 con i criteri contenuti nella legge 426 del 1971 — che è la legge sul commercio — per quanto riguarda autostrade, stazioni ferroviarie ed altri luoghi di questo tipo.

Desidero sottolineare che gli emendamenti proposti non alterano la logica del provvedimento, ma la completano eliminando anche qualche dimenticanza.

Vi sono, infine, due emendamenti che hanno origine diversa. Il primo riguarda l'articolo 2, terzo comma, nel quale propongo di sostituire le parole: « con un rappresentante degli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e con un rappresentante dei lavoratori addetti allo stesso settore, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria » con le seguenti: « con non più di tre rappresentanti degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e non più di tre rappresentanti dei lavoratori del settore, scelti tra i designati dalle organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative ».

La ragione di questo mio emendamento risiede nel fatto che la Commissione a cui fa riferimento è la commissione prevista dalla legge 426 del 1971 per le licenze e i piani; questa è una commissione estremamente numerosa, molto ampia e quindi non esiste problema per quanto riguarda un suo ulteriore allargamento *ad hoc*, in quanto allargarla a non più di tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in primo luogo corrisponde di più alla logica del sistema generale per quanto riguarda le rappresentanze nelle commissioni e, in secondo luogo, consente anche alle amministrazioni comunali una migliore articolazione, poiché permette di tenere conto delle realtà rappresentative e associative senza limiti troppo restrittivi.

Infine l'ultimo emendamento da me presentato consiste nell'inserire, dopo l'articolo 5, un articolo 5-*bis* del seguente tenore: « La licenza è revocata, oltre che nei casi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, quando ricorrano le circostanze di cui all'articolo 31 della legge 11 giugno 1971 n. 426 ».

Questo emendamento tende a parificare la disciplina anche per quanto riguarda le revocche a quella prevista per gli altri eser-

cizi commerciali dalla legge n. 426 del 1971. Cioè, lo spirito generale del lavoro che è stato compiuto — tende ad avvicinare le due discipline. Il lavoro svolto in questa direzione è stato fatto poiché ho potuto constatare nella Commissione un'opinione molto diffusa, consistente nel fatto che — pur sussistendo ragioni che rendono questo tipo di esercizi suscettibili di aver, sia pure parzialmente, una diversa disciplina — ci sono, tuttavia, precisi convincimenti che militano a favore di una progressiva ricomposizione di tutto il settore delle attività commerciali, anche per quanto riguarda i criteri di concessione delle licenze e quelli di revoca.

Voglio precisare poi che non saremmo stati contrari ad innovazioni anche più profonde di quelle che così vengono introdotte; ciò che ci ha trattenuto da questo intendimento è stata la considerazione di non impedire — alterando la struttura stessa della legge — una rapida approvazione e quindi si è ritenuto opportuno dividere in due parti questo lavoro di miglioramento della disciplina del settore. Per il momento, cioè, perfezionare il sistema previsto dalla proposta di legge n. 2220 introducendo qualche elemento di novità e contemporaneamente invitare il Governo — cosa che faccio come relatore — a presentare al più presto delle proposte che tendano a strutturare più organicamente la materia.

ALFANO. Vorrei fare alcune osservazioni su quello che è stato l'iter dei provvedimenti che stiamo esaminando. Ella, onorevole relatore, ci ha detto che si tratta di un provvedimento incompleto e che fra non molto ci sarà un altro provvedimento più organico. Ma non ha detto quando e quasi certamente trascorrerà l'intera legislatura. Particolarmente per quanto riguarda la proposta di legge n. 2220 voglio fare osservare che essa fu approvata dal Senato nella seduta del 23 maggio 1973 e venne trasmessa alla Camera il 1° giugno dello stesso anno. Da quella data ad oggi sono trascorsi 14 mesi: Il Governo, la maggioranza, gli studiosi avevano tempo sufficiente per studiare i problemi affrontati dalla proposta di legge, tenuto anche conto del fatto che c'è stata una lunga vacanza parlamentare. Durante i 14 mesi trascorsi ci sono stati anche dei colloqui con esponenti dell'associazione degli esercenti e oggi, in sede di approvazione del provvedimento, si viene a dire in Parlamento che si tratta di una legge stri-

minzita e che ci saranno futuri provvedimenti; non sono d'accordo: il problema va affrontato in modo globale.

Desidererei, poi, che il relatore mi precisasse un altro aspetto della legge: il provvedimento n. 2220 è limitato soltanto agli alimenti e alle bevande o si riferisce anche alle bevande alcoliche e superalcoliche? Questa precisazione è necessaria perché le leggi non possono essere opinabili, non possono lasciare poteri discrezionali al Sindaco o al Questore, perché noi tutti sappiamo quali pellegrinaggi compiono gli esercenti per ottenere una licenza e che spesso in questo settore ci sono anche interventi camorristici che pongono veti al rilascio di nuove licenze.

Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi anche su un altro punto: il provvedimento che stiamo esaminando venne approvato dai colleghi del Senato con procedura d'urgenza. Perché la Camera ha lasciato trascorrere 14 mesi?

Per ritornare al problema affrontato prima, prego il relatore di dirmi se intende aggiungere le parole alcoliche e superalcoliche alla parola bevande. Si tratta di un emendamento non ancora presentato e che nasce in questo momento.

DONELLI. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti presentati dal relatore rappresentano certamente un miglioramento al testo approvato al Senato, ma nello stesso tempo essi purtroppo non prendono in esame la questione essenziale sollevata dal nostro gruppo nella discussione sulle linee generali, cioè l'esigenza di trasferire ai sindaci i poteri dei questori per il rilascio delle licenze e la fissazione degli orari dei servizi pubblici. Poiché abbiamo già affrontato la discussione generale ed espresso quali sono i nostri pareri in proposito, presentiamo in questo senso degli emendamenti che vorrei illustrare brevemente.

Vorrei, prima di tutto, ricordare che la proposta di legge, così come è, rischia di essere vanificata nella sua positività, perché se è vero che si ripara con essa allo errore di non aver incluso nella legge 11 giugno 1971 n. 426 gli esercizi pubblici di vendita e consumo degli alimenti e bevande — escludendoli per questo dalla programmazione dello sviluppo del settore commerciale — è altresì vero che, lasciando immutato il potere discrezionale dei questori per il rilascio delle licenze e per la fissazione de-

gli orari, si rischia di rendere inoperanti i piani di sviluppo approntati. Non si comprende, infatti, perché i sindaci, che sono ufficiali di pubblica sicurezza, possono essere abilitati dalla legge 426 del 1971 al rilascio di licenze per tutti gli altri settori del commercio e non lo sono per gli esercizi pubblici di vendita e consumo di bevande.

La cosa ancora più anacronistica consiste nel fatto che si continua a preferire il questore invece del sindaco in materia di fissazione degli orari dei pubblici esercizi. Siamo di fronte a problemi che riguardano la inadempienza di deleghe alle regioni per quanto riguarda questioni di polizia locale.

Vorrei sottolineare il fatto che così facendo si perde una buona occasione per liberare le questure da una parte non trascurabile di quei fardelli burocratici che sono spesso la cagione delle difficoltà di disporre del personale adeguato per un più efficace intervento nell'azione di difesa dell'ordine pubblico e dell'ordine democratico e ciò soprattutto in questo momento, in cui bisogna disporre di tutte le forze possibili nella lotta contro le trame nere.

Un altro aspetto di questa proposta di legge che noi riteniamo si debba modificare è la richiesta di due domande per ottenere la licenza per supercoolici. Quindi noi proponiamo, dopo l'articolo 1, di aggiungere l'articolo 1-bis affinché le competenze del questore in materia di rilascio, trasferimenti, rappresentanza e revocche, relative alle licenze dei pubblici esercizi, nonché la determinazione degli orari di attività degli stessi, di cui al capo II del testo unico della legge di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 773, siano attribuiti ai sindaci.

Abbiamo presentato poi altri emendamenti che sono conseguenti all'indirizzo espresso dal nostro emendamento all'articolo 1.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**ARTALI, relatore.** Mi riservo di fare brevi osservazioni in relazione agli emendamenti che sono stati presentati. Come valutazione generale, per quanto riguarda emendamenti di tipo sistematico come quello presentato dall'onorevole Donelli, mi rifaccio a quanto detto precedentemente, che cioè non posso accettare tali emendamenti perché altererebbero la struttura della legge. Gli obiettivi che l'onorevole Donelli si

ripropone con questi emendamenti possono, a mio avviso, essere raggiunti attraverso proposte del Governo o iniziative anche parlamentari che tendano però a coordinare nuovamente l'intera materia.

**LEPRE, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo si riporta alle conclusioni del relatore per quanto riguarda gli emendamenti avanzati da parte del gruppo comunista e da parte dell'onorevole Alfano. Per ciò che concerne le modifiche dei primi articoli — che mi sembra si adeguino, come ha detto il relatore, al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera nella seduta del 12 febbraio scorso — esprimo parere favorevole. Sullo emendamento presentato dall'onorevole Artali come articolo 5-bis e sull'emendamento dallo stesso presentato all'articolo 2, mi rimetto alle decisioni della Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Cavaliere, a mio avviso non c'è bisogno di una normativa *ad hoc*, in quanto è già regolamentata dalla legge che tutela questo diritto di vendita stagionale d'aparte dei produttori. Ove si voglia introdurre, però, come maggiore garanzia, dato che questo testo è restrittivo rispetto alla normativa precedente, esprimo parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Propongo che sia scelta come testo base la proposta di legge n. 2220. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

Sono abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, nonché il terzo e il quarto comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'onorevole Artali ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, nu-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 AGOSTO 1974

mero 78, e 10 luglio 1947, n. 705, convertiti con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478 ».

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo emendato.

(È approvato).

Gli onorevoli Donelli, Triva e Flamigni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

« Le competenze dei questori in materia di rilascio, trasferimenti, rappresentanza e revoche, nonché la determinazione degli orari di attività degli stessi, di cui al capo II del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773, sono attribuite ai Sindaci ».

ARTALI, *Relatore*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo per le considerazioni svolte nella mia replica.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Donelli ed altri

(È respinto).

Sospendo la seduta per consentire ai colleghi commissari di partecipare a votazioni in Assemblea.

**(La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 13,05).**

PRESIDENTE. Proseguiamo nella discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

Per il rilascio di nuove licenze, anche stagionali, concernenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinata nel capo II del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773 è nel relativo regolamento di esecuzione, i comuni, nel quadro dei principi generali fissati dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e tenuto conto degli esercizi già in attività, predispongono, mediante approvazione di appositi piani, il limite massimo in termini di superficie globale degli esercizi pubblici in cui si esplica tale attività.

Il piano può riferirsi a singole zone abitate e può limitarsi al solo centro abitato. Il piano determina inoltre le distanze minime tra gli esercizi di cui al precedente comma, e fra tali esercizi e gli ospedali, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto.

I piani comunali sono adottati con i criteri e le modalità di cui al capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa integrazione delle apposite commissioni previste dagli articoli 15 e 16 con un rappresentante degli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e con un rappresentante dei lavoratori addetti allo stesso settore, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per il rilascio delle licenze concernenti l'attività degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande annessi agli alberghi, pensioni e locande o ai complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, nonché alle mense aziendali ed agli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al primo comma la parola: « luglio » con l'altra « giugno ».*

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento.

(È approvato).

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere all'ultimo rigo del primo comma dopo la parola « attività » le altre « tenuto anche conto della diversa tipologia degli esercizi stessi ».*

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 AGOSTO 1974

ARTALI, *Relatore*. Sono contrario allo emendamento.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al secondo comma le parole « Il piano può riferirsi a singole zone abitate e può limitarsi al solo centro abitato » con le parole « Il piano deve riferirsi a singole zone abitate e a determinate zone » e sopprimere le parole « gli ospedali ».*

ARTALI, *Relatore*. Sono contrario allo emendamento.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« I piani comunali sono adottati con i criteri e le modalità di cui al capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa integrazione delle apposite commissioni previste dagli articoli 15 e 16 con non più di tre rappresentanti degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e non più di tre rappresentanti dei lavoratori del settore, scelti tra i designati dalle organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative ».

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento.

(È approvato).

L'onorevole Cavaliere ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere all'ultimo comma le parole: « e per la vendita diretta, stagionale, da parte dei produttori coltivatori diretti ».*

ARTALI, *Relatore*. Sono favorevole allo emendamento.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere all'ultimo comma il seguente periodo: « Le stesse disposizioni non si applicano altresì ai pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali ».*

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

La domanda di licenza all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento o al trasferimento di quello esistente deve essere presentata al sindaco del comune nel territorio del quale si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio e deve essere corredata di tutti i dati relativi alla ubicazione, alla superficie dei locali ed al tipo di attività che si intende svolgere nonché della prova che il richiedente risulti iscritto nel registro previsto dal capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Il sindaco, sentiti l'ufficiale sanitario comunale e la commissione di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, che dovrà pronunciarsi anche sulla classifica da attribuire all'istituendo esercizio, e dopo aver accertato la osservanza dei criteri stabiliti dal piano comunale di cui al precedente articolo 2, trasmette le domande al questore per il rilascio della licenza in base alle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

Per la vendita e il consumo delle bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, deve essere presentata contestualmente, o a parte, apposita domanda, negli stessi modi previsti dai commi precedenti, al fine di ottenere il rilascio della speciale autorizzazione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del turismo e dello spettacolo, saranno determinati i criteri per la classificazione degli esercizi pubblici.

L'onorevole Donelli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al secondo comma le parole « trasmette le domande al questore per il rilascio della licenza » con le parole « rilascia la licenza ».*

Tale emendamento è precluso dalla reiezione dall'articolo aggiuntivo 1-bis dell'onorevole Donelli.

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma aggiungere le parole: « sentito il parere delle organizzazioni nazionali delle categorie ».*

ARTALI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

L'onorevole Donelli ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il terzo comma.*

ARTALI, *Relatore*. Sono contrario.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma.

*(È approvato).*

L'emendamento soppressivo Donelli è pertanto respinto.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il rilascio della licenza all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda e il subentrante sia iscritto nell'apposito registro previsto dal capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e abbia i requisiti previsti dall'ordinamento vigente.

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere le seguenti parole « e che abbia ottenuto l'autorizzazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza ».*

ARTALI, *Relatore*. Sono contrario.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

Il questore, su proposta del sindaco e sentite le associazioni di categoria, determina l'orario di attività per i pubblici esercizi, che potrà essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e delle caratteristiche delle zone considerate.

È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dello esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 AGOSTO 1974

È consentita negli esercizi pubblici annessi agli alberghi, locande e pensioni la somministrazione fuori dell'orario di cui ai commi precedenti di cibi e bevande alle sole persone alloggiate.

L'onorevole Donelli ha presentato il seguente emendamento: *al primo comma sostituire le parole: « Il questore su proposta del sindaco » con le parole « Il Sindaco ».*

DONELLI. Ritiro l'emendamento data la rielezione del mio articolo aggiuntivo 1-bis.

PRESIDENTE. L'emendamento Donelli è pertanto ritirato.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

« Gli esercizi pubblici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 possono osservare lo orario di apertura per tutte le 24 ore di ciascun giorno ».

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, con la modifica testé approvata.

*(È approvato).*

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

« Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano anche alle pasticcerie e rosticcerie non disciplinate dalla legge 28 luglio 1971, n. 558 ».

ARTALI, *Relatore*. Sono contrario.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, contrari relatore e Governo.  
*(È respinto).*

L'onorevole Artali ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

« La licenza è revocata, oltre che nei casi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvata con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 31 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ».

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Fino a quando non saranno stati approvati i piani di cui al primo comma dell'articolo 2 i sindaci trasmettono al questore le domande di licenza seguendo la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 43 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Le domande di licenza in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge possono essere riproposte al sindaco, mantenendo la data originaria di presentazione, in base alle norme della presente legge e dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla nuova procedura.

Nell'esame delle domande intese ad ottenere la licenza per la somministrazione di bevande alcoliche, costituisce titolo preferenziale per l'accoglimento la titolarità di altra licenza per la somministrazione di bevande analcoliche.

Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, la classifica degli istituendi esercizi pubblici viene effettuata in via provvisoria dal questore, sentiti i pareri del sindaco e dell'Ente provinciale del turismo.

DONELLI. Dichiaro di ritirare i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Fin a quando non saranno stati approvati i piani di cui al primo comma dello



## VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 AGOSTO 1974

articolo 2 si applica il regime transitorio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426;

*Sopprimere l'ultimo comma.*

Tale ritiro e conseguente alla reiezione del mio articolo aggiuntivo 1-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis.**

«La distribuzione al pubblico di alimenti e bevande con apparecchi automatici è soggetta ad autorizzazione comunale ed a quella di pubblica sicurezza ed alla osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti per tale settore.

Sono responsabili a tali obblighi sia il titolare dell'apparecchiatura automatica, sia l'utente che ne fa richiesta ».

ARTALI, *Relatore*. Vorrei intervenire brevemente solo per motivare il mio parere contrario sull'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Alfano. Esso non è motivato dalla inopportunità di regolare la materia, ma dal fatto che non è possibile regolarla in maniera così schematica.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario con le stesse motivazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Alfano, contrari Governo e relatore.

*(È respinto).*

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 7.**

Nelle provincie di Trento e di Bolzano, sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale ai sensi della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, rimane ferma la competenza del presidente della Giunta provinciale in ordine ai prov-

vedimenti da adottarsi dal questore a norma della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

L'onorevole Maggioni ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La II Commissione affari interni,

considerata la opportunità di pervenire ad una disciplina unitaria nell'esercizio delle attività commerciali

impegna il Governo

a presentare entro un anno i provvedimenti legislativi necessari ad aggiornare per quanto riguarda la materia, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e a coordinare la disciplina nei pubblici esercizi con quella prevista dalla legge 11 giugno 1971, numero 426, compresa una diversa attribuzione delle competenze che, fatte salve le prerogative proprie della autorità di pubblica sicurezza, definisca le funzioni complessive degli enti locali nella materia ».

*(0/2220/1/2)*

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno a titolo di raccomandazione.

MAGGIONI. Mi ritengo soddisfatto e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

*(Segue votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatore Torelli: « Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande ».

## VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 AGOSTO 1974

de » (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (2220).

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	15
Maggioranza . . . . .	8
Astenuti . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbita la concorrente proposta di legge n. 731.

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Artali, Antoniozzi, Boldrin, Casanmagno Cerretti Maria Luisa, Cavaliere,

Fontana, Lo Bello, Maggioni, Magnani Noya Maria, Moro Dino, Tantalo, Turnaturi, Zamberletti, Zolla.

Hanno dichiarato di astenersi:

De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Mendola Giuseppa, Monti Renato, Tripodi Girolamo, Triva.

**La seduta termina alle 13,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO